

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2018, n. 1-6470

Art. 2 d.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. Indizione avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le aziende sanitarie regionali.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

in applicazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., in data 12.02.2018 è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero della Salute, a seguito di pubblico avviso di selezione, l'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, del quale è stato preso atto a mezzo di determinazione del Ministero della Salute in pari data;

l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce in proposito che le Regioni “ nominano direttori generali (delle AASSRR) esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale....(omissis). A tal fine la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito Internet istituzionale della Regione, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La Commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale”;

quanto sopra premesso, con DGR n. 25-4769 del 13.03.2017 era stato indetto a suo tempo pubblico avviso di selezione per l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 (abrogato a decorrere dalla data di istituzione del predetto elenco nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016 cit.), dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, approvato con DD. n. 257 del 21.04.2015;

l'intervenuta adozione del citato elenco nazionale rende ora necessario provvedere alla revoca del predetto avviso di aggiornamento dell'elenco regionale, nonché alla contestuale indizione di un nuovo avviso pubblico di selezione – di cui all'allegato A alla presente deliberazione – aperto ai candidati che abbiano ottenuto l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei, al fine di provvedere, alle scadenze degli incarichi di direzione generale e commissariali, alle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

la Commissione di esperti incaricata della selezione delle candidature, nella composizione stabilita dal citato art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 171/2016, sarà nominata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale e sarà costituita da un componente individuato dalla Regione, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

ai sensi della disposizione in parola, inoltre, la Commissione opererà “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, con la precisazione che ai componenti non saranno corrisposti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016 cit. “gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”;

lo stesso art. 2, comma 1, d.lgs. cit. stabilisce inoltre che la Commissione proceda alla selezione – cui saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano conseguito l’iscrizione all’elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale – mediante valutazione per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni;

per quanto sopra, allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare presso l’azienda o le aziende sanitarie per le quali i candidati abbiano manifestato il proprio interesse, la Commissione di esperti procederà preliminarmente, anche con riferimento ai criteri generali di nomina a suo tempo definiti a mezzo della D.G.R. n. 5-5518 del 14.03.2013, alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, in occasione della quale particolare importanza verrà attribuita alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate;

all’esito positivo – in applicazione dei criteri così definiti - della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato art. 2, comma 1, d.lgs. n. 171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale, finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, con riferimento all’azienda od alle aziende sanitarie indicate dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione; il colloquio individuale potrà essere eventualmente preceduto dallo svolgimento di un test attitudinale orientativo;

il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale presso una o più aziende sanitarie regionali, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria;

per ciascuna azienda sanitaria regionale la Commissione predisporrà così una rosa di candidati idonei alla nomina a direttore generale, da sottoporre all’approvazione del Presidente della Giunta regionale, nell’ambito della quale verrà scelto, ai fini della nomina, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire;

ai sensi del ricordato art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, non potranno essere inseriti in una determinata rosa coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso l’azienda sanitaria regionale cui la stessa rosa è riferita;

ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 171/2016 cit., ciascuna rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso l’azienda alla quale è riferita, nell’ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purchè i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;

al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l. r. 14 ottobre 2014, n. 14, l’avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), come prescritto anche dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

al termine della selezione le rose di candidati idonei alla nomina a direttore generale, predisposte dalla Commissione di esperti per ciascuna azienda sanitaria regionale, saranno proposte al Presidente della Giunta regionale, che ne disporrà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte;

le rose di idonei così pubblicate saranno oggetto di periodico aggiornamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 171/2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Visti:

l'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data 12.02.2018;
il d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i;
la legge n. 241/1990 e s.m.i;
il DPR n. 445/2000 e s.m.i;
la legge regionale n. 14/2014;
la DGR n. 25-4769 del 13.03.2017;
la DGR n. 5-5518 del 14.03.2013;
la DD n. 257 del 21.04.2015.

Quanto sopra premesso, illustrato e motivato, la Giunta regionale, all'unanimità

delibera

-di indire, per le motivazioni in premessa illustrate, un avviso pubblico di selezione - aperto ai candidati che abbiano ottenuto l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale – al fine di provvedere, alle scadenze degli incarichi di direzione generale e commissariali, alle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

-di approvare pertanto l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intitolato "Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le aziende sanitarie regionali", comprensivo del testo dell'avviso, di fac-simile della domanda, di fac-simile della scheda analitica da allegare alla domanda;

-di revocare la DGR n. 25-4769 del 13.03.2017, con la quale era stato a suo tempo indetto pubblico avviso di selezione per l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 (abrogato a decorrere dalla data di istituzione del predetto elenco nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016), dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

-di disporre che la Commissione di esperti incaricata della selezione delle candidature, nella composizione stabilita dal citato art. 2, comma 1 del d. lgs. n. 171/2016, sarà nominata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale e sarà costituita da un componente individuato dalla Regione, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche

indipendenti, nonché da un componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

-di dare atto che, ai sensi della disposizione in parola, la Commissione opererà “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, con la precisazione che ai componenti non saranno corrisposti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 171/2016 cit. “gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”;

-di disporre che la Commissione procederà alla selezione – cui saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano conseguito l’iscrizione all’elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale – mediante valutazione per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 171/2016;

-di stabilire, per quanto sopra, che allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare presso l’azienda o le aziende sanitarie per le quali i candidati abbiano manifestato il proprio interesse, la Commissione di esperti procederà preliminarmente, anche con riferimento ai criteri generali di nomina a suo tempo definiti a mezzo della D.G.R. n. 5-5518 del 14.03.2013, alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, in occasione della quale particolare importanza verrà attribuita alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate;

-di stabilire altresì che all’esito positivo – in applicazione dei criteri così definiti - della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato art. 2, comma 1, d. lgs. n. 171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale, finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, con riferimento all’azienda od alle aziende sanitarie indicate dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione; il colloquio individuale potrà essere eventualmente preceduto dallo svolgimento di un test attitudinale orientativo;

-di disporre che il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale presso una o più aziende sanitarie regionali, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria;

-di disporre pertanto che, per ciascuna azienda sanitaria regionale, la Commissione predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a direttore generale, da sottoporre all’approvazione del Presidente della Giunta regionale, nell’ambito della quale verrà scelto, ai fini della nomina, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire;

-di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, non potranno essere inseriti in una determinata rosa coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso l’azienda sanitaria regionale cui la stessa rosa è riferita;

-di stabilire che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 171/2016 cit., ciascuna rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso l’azienda alla quale è riferita, nell’ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purchè i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;

-di disporre che, al fine di garantire un'adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l. r. 14 ottobre 2014, n. 14, l'avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), come prescritto anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

-di disporre che al termine della selezione le rose di candidati idonei alla nomina a direttore generale, predisposte dalla Commissione di esperti per ciascuna azienda sanitaria regionale, saranno proposte al Presidente della Giunta regionale, che ne disporrà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte;

-di disporre che le rose di idonei così pubblicate saranno oggetto di periodico aggiornamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 171/2016;

-di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le aziende sanitarie regionali.

DESTINATARI – REQUISITI RICHIESTI – CRITERI GENERALI DI NOMINA - MODALITA' DI SELEZIONE.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, **entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte**, ed in conformità al fac simile di domanda allegato al presente avviso, coloro che abbiano conseguito l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute il 12.02.2018, del quale è stato preso atto con determinazione del Ministero della Salute in pari data.

La Commissione di esperti per la valutazione delle candidature, nella composizione stabilita dall'art. 2, comma 1 del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i., sarà nominata dal Presidente della Giunta regionale e costituita da un componente individuato dalla Regione, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Alla selezione saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano conseguito l'iscrizione nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

L'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 171/2016 stabilisce che la Commissione proceda alla valutazione dei candidati per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni.

Per quanto sopra, allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare presso l'azienda o le aziende sanitarie per le quali i candidati abbiano manifestato il proprio interesse, la Commissione di esperti procederà preliminarmente, anche con riferimento ai criteri generali di nomina a suo tempo definiti a mezzo della D.G.R. n. 5-5518 del 14.03.2013, alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, in occasione della quale particolare importanza verrà attribuita alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate.

All'esito positivo – in applicazione dei criteri così definiti - della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato art. 2, comma 1, d. lgs. n. 171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale, finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire, con riferimento all'azienda od alle aziende sanitarie indicate dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione; il colloquio individuale potrà essere eventualmente preceduto dallo svolgimento di un test attitudinale orientativo.

Il superamento della selezione determinerà l'inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale presso una o più aziende sanitarie regionali, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria.

Ai sensi del ricordato art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 171/2016, non potranno essere inseriti in una determinata rosa coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso l'azienda sanitaria regionale cui la stessa rosa è riferita.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 171/2016 cit., ciascuna rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso l'azienda alla quale è riferita, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purchè i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti dell'elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Sanità – Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, ai seguenti recapiti:

Luigi Ronco	tel. 011.4323167 e-mail : luigi.ronco@regione.piemonte.it
Paolo Sarazzi	tel. 011.4322264 e-mail : paolo.sarazzi@regione.piemonte.it
Maria Massimino	tel. 011.4322241 e-mail : maria.massimino@regione.piemonte.it
Fiorella Cascella	tel. 011.4322203 e-mail : fiorella.cascella@regione.piemonte.it
Carmen Cutrono	tel. 011.4322115 e-mail : carmen.cutrono@regione.piemonte.it

REGIME DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO, OSTATIVE ALLA NOMINA O COMPORTANTI DECADENZA DALLA CARICA.

Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 10 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale :

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la carica di Direttore generale di azienda sanitaria regionale è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 punto 8 dello stesso decreto, il direttore generale di azienda sanitaria regionale non è eleggibile a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale, e circoscrizionale.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della Giunta regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni :

- 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10;
- 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
- 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

Il comma 2 del medesimo articolo prescrive inoltre che non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, a coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale de qua (n. 39/1995 e smi).

L'art. 7 del d. lgs. 31/12/2012, n. 235, prescrive che non possono ricoprire le cariche di amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali :

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati ;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) ;
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale ;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c) ;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo ;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la nomina è di competenza della giunta regionale.

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse .

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'art. 7, comma 1 (comprese, pertanto, le cariche di amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali) :

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c) ;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo la nomina ;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

Ai sensi del comma 3, nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

Ai sensi del comma 5, la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla nomina.

Ai sensi infine del comma 6 dell'articolo in questione, chi ricopre una delle cariche indicate all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione .

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti (lett. e) gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità dell'incarico ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di cinque anni.

Ai sensi del successivo comma 3, ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea,

l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento.

Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto stipulato con l'amministrazione. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Agli effetti del comma 7 dell'art. 3 del d. lgs. n. 39 /2013, infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 39/2013, gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 39/2013, gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, nonché con lo svolgimento in proprio di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

Ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali di una regione sono infine incompatibili :

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Piemonte esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla selezione, all'eventuale formulazione delle nomine ed all'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato può far valere i diritti attribuiti dal titolo II del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

DOMANDA

Le domande, formulate secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita;
- 2) residenza;
- 3) codice fiscale;
- 4) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 5) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) l'iscrizione all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- 7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti;
- 9) l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
- 10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- 11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostate alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dagli artt. 13 e 13 bis della l. r. 23 marzo 1995, n.

- 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dal d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero l'indicazione delle cause d'incompatibilità e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico;
- 12) di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza (ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza);
 - 13) di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;
 - 14) il diploma di laurea magistrale conseguito (o diploma di laurea vecchio ordinamento), con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorità che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
 - 15) di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto delle dichiarazioni di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13);
 - 16) L'azienda sanitaria regionale (o le aziende sanitarie regionali) per la/le quale/quali il candidato manifesta il proprio interesse alla nomina;
 - 17) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina è fatta alle condizioni del contratto conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
 - 18) di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013 ;
 - 19) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai fini dell'invio delle comunicazioni inerenti l'espletamento del presente avviso.

Con riferimento al punto 7), si precisa che ai sensi del comma 1 bis dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 475/1999, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Alla domanda dovrà essere allegato, **a pena d'inammissibilità**:

- curriculum scolastico e professionale, datato e firmato, da presentarsi in formato europeo e di lunghezza non superiore a 7 pagine;
- scheda analitica da predisporre secondo lo schema allegato all'avviso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire alla Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria - Direzione Sanità – Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR , **entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.**

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo : personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale"; ai fini del rispetto del termine farà fede la data di trasmissione della domanda all'indirizzo di posta certificata dell'amministrazione regionale.

L'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai candidati costituirà, per l'intero procedimento, il domicilio digitale al quale sarà indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento di selezione.

Le domande dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

- esclusivamente file in formato .pdf
- file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30 MB

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 61, comma 1 del DPCM 22.02.2013, l'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lett. c-bis del Codice dell'Amministrazione digitale, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lett. i) del decreto 2 novembre 2005, sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata.

Le domande inviate tramite PEC dovranno pertanto essere corredate di **ricevuta completa di avvenuta consegna**, ottenibile mediante la selezione, al momento della trasmissione, dell'opzione corrispondente.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Il rapporto di lavoro del direttore generale di azienda sanitaria regionale è esclusivo, ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi del contratto di prestazione d'opera intellettuale sono approvati dalla Giunta regionale coerentemente alle previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i..

In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Direttore generale dell'azienda sanitaria da norme nazionali o regionali, e, con l'assunzione dei poteri di gestione dell'azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni responsabilità connessa.

Parimenti, in caso di nomina, il candidato si impegna a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 l. r. cit., con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013.

Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale è determinato in relazione alle specifiche caratteristiche aziendali e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Il predetto corrispettivo può essere integrato, fino ad un massimo del venti per cento e fatto salvo il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi, in considerazione del raggiungimento degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che possono essere assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico complessivo annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali è stato determinato a mezzo della DGR n. 13-4058 del 17.10.2016.

Il trattamento economico può essere inoltre integrato fino all'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 5 bis, del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., in relazione alla documentata partecipazione ad iniziative di formazione manageriale, di studio e di aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Per tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del presente avviso di selezione la Direzione Sanità si avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di posta elettronica certificata (personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it), inviando pertanto le comunicazioni stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai candidati; l'amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati, da caso fortuito o da forza maggiore.

ISTRUTTORIA

Non verranno prese in considerazione:

- le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- le domande presentate dopo che siano trascorsi più di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- le domande presentate in difformità al presente avviso.

A conclusione della selezione, per ciascuna delle aziende sanitarie regionali verrà predisposta dalla Commissione una rosa di candidati idonei alla nomina a direttore generale; le rose di candidati saranno approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale e verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito Internet della Regione Piemonte.

In caso di nomina, verrà richiesto all'interessato di presentare le certificazioni comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese.

Si rammenta che, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Fac-simile domanda

Al Signor Presidente della Giunta regionale
della Regione Piemonte
c/o Assessorato alla Sanità, Livelli
essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria

Direzione Sanità
Settore Sistemi organizzativi e risorse umane
del SSR

Corso Regina Margherita n. 153 bis
10122 T O R I N O

Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direttore generale presso le aziende sanitarie regionali.

I . . . sottoscritt chiede di partecipare all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direttore generale presso le aziende sanitarie regionali.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

- 1) di essere nat... a Prov. il/...../.....;
- 2) di essere residente in Prov....., via n.;
- 3) di avere il seguente codice fiscale:
- 4) di essere cittadin..... italian..... (ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti);
- 5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
- 6) di essere iscritto all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- 7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);
- 9) di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
- 10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- 11) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostate alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dagli artt. 13 e 13 bis della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dal d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità..... e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico);
- 12) di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza (ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza);
- 13) di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;

14) di aver conseguito il diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) in , presso , in data....., con votazione.....;

15) di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto delle dichiarazioni di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10),11), 12) e 13).

16) di manifestare il proprio interesse alla nomina presso la/le azienda/e sanitaria/e regionale/i di seguito specificata/e (barrare casella/e) :

ASL Città di Torino;

ASL TO3

ASL TO4

ASL TO5

ASL VC

ASL BI

ASL NO

ASL VCO

ASL CN1

ASL CN2

ASL AT

ASL AL

AO S. CROCE E CARLE di CUNEO

AO SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO di ALESSANDRIA

AO ORDINE MAURIZIANO di TORINO

AOU CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA di TORINO

AOU SAN LUIGI di ORBASSANO

AOU MAGGIORE DELLA CARITA' di Novara

17) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina è fatta, alle condizioni stabilite dal contratto conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;

18) di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013;

19) di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) :

Allega alla domanda:

- il curriculum scolastico e professionale, datato e firmato, in formato europeo e di lunghezza non superiore a 7 pagine;
- la scheda analitica, da redigere secondo lo schema allegato.

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei titoli curriculari e professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Data

Firma

.....

SCHEDA ANALITICA da allegare alla domanda

1. Dati anagrafici

- Cognome e nome
 - Data e luogo di nascita
 - Residenza
 - Telefono e.mail (indirizzo PEC).....
 - Codice fiscale
-

2. Titoli di studio e dati relativi alla formazione

Diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento); *per ciascun diploma indicare:*

- Tipologia
- Università
- Anno del conseguimento

Specializzazione post universitaria; per ciascun diploma di specializzazione indicare:

- Titolo
- Ente
- Anno del conseguimento

Abilitazione professionale; indicare:

- Professione
- Luogo e data del conseguimento

Iscrizione ad albo professionale; indicare:

- Ordine professionale
 - Luogo e data dell'iscrizione
-

3. Comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e/ o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato

Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne allo stesso ente/azienda, vanno riportate separatamente, indicando per ciascuna:

- Periodo: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa
- Denominazione dell'Ente o dell'Azienda :
- Sede :
- Natura : pubblica / privata
- Settore : sanità (*specificare*) / altro (*specificare*)
- Numero dipendenti dell'Ente o Azienda di appartenenza;
- Bilancio/fatturato dell'Ente o Azienda di appartenenza;
- Denominazione della struttura di appartenenza :
- Attività della struttura di appartenenza: (*descrizione*)
- Qualifica funzionale rivestita, livello di inquadramento e CCNL di riferimento :
- Incarico ricoperto:

- Poteri, responsabilità, mansioni svolte (risultanti da atti organizzativi dell'ente, contratti, procure conferite, ecc., configuranti autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie) :
 - Numero dipendenti della struttura di cui si ha la diretta responsabilità:
 - Budget della struttura di appartenenza o, se diverso, entità delle risorse finanziarie assegnate e direttamente gestite dal candidato :
 - Organigramma della struttura gerarchica dell'ente/azienda, evidenziando la posizione ricoperta dal candidato (non necessario per gli incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo e sanitario di azienda sanitaria regionale) :
-

Data

Firma

.....